

## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

### **Intesa Sanpaolo S.p.A. Euro 5.000.000 Tasso Variabile 9/10/2025 – 9/10/2032**

### **CODICE ISIN IT0005672495**

#### **Governance dei prodotti ai sensi della MIFID II /mercato di riferimento di investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate**

– Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte di Intesa Sanpaolo in qualità di *manufacturer*, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento le controparti qualificate, i clienti professionali, e i clienti al dettaglio, ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata, "**MiFID II**"); (ii) tutte le strategie di distribuzione delle Obbligazioni a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriate; e (iii) le seguenti strategie di distribuzione delle Obbligazioni a clienti al dettaglio sono appropriate – consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e vendite senza consulenza, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "**distributore**") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*) e di stabilire appropriate strategie di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

#### **Articolo 1 – Importo, titoli e ranking**

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina l'emissione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"**Emittente**") di un prestito del valore nominale di massimi euro 5.000.000, costituito da un massimo di n. 50 obbligazioni del valore

nominale di euro 100.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**").

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite e hanno pari rango senza alcuna preferenza tra di loro (c.d. obbligazioni *senior*).

Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "**TUF**") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli

I titolari delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 2 - Prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale.

#### **Articolo 3 – Durata e Data di Scadenza**

Il prestito è emesso il 9 ottobre 2025 ("**Data di Emissione**") e avrà durata fino al 9 ottobre 2032 ("**Data di Scadenza**").

#### **Articolo 4 – Rimborso**

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 9 ottobre 2032 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno

di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Tuttavia le Obbligazioni potranno essere rimborsate alla pari dall'Emittente, in anticipo rispetto alla Data di Scadenza ove ricorra un Evento che esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito), previo preavviso agli Obbligazionisti contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, nelle forme e con le modalità previste all'articolo 17 – Varie del presente Regolamento ed alla condizione che l'Emittente medesimo abbia ottenuto la preventiva approvazione da parte della competente autorità, in conformità alle previsioni degli articoli 77 e 78 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento come successivamente modificato e integrato (il "**CRR**").

Un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" ricorre quando, per effetto di un mutamento normativo riguardante i Requisiti MREL, come sotto definiti, che non era ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione, tutto o parte del valore nominale delle Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili per soddisfare detti requisiti.

Ai fini di quanto precede, "Requisiti MREL" indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, leggi, *standards* e protocolli in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all'Emittente, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui standard tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, *standards* e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalle competenti autorità in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.Lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015, come successivamente modificati, attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "**Direttiva**"), il rimborso del capitale e degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "*bail-in*" (salvataggio interno) ossia il potere di ridurre, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale, le obbligazioni (tra le quali rientrano le Obbligazioni), anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, qualora ciò consenta di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto della banca.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il "*bail-in*" si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il "*bail-in*" si applica secondo l'ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2, conformemente alla

gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;

4) i debiti chirografari di secondo livello (cd. obbligazioni *senior non-preferred*);

5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia, ivi incluse le Obbligazioni e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca;

6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 euro per depositante.

Ai sensi dell'art. 91, 1-bis. c-ter) del Dlgs 385/1993 ("TUB"), come modificato dal Dlgs 193/2021 di recepimento nella normativa italiana della Direttiva (EU) 2019/879 ("BRRD2"), i crediti subordinati, quando non sono computabili nei fondi propri, sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti vantati dai titolari delle obbligazioni senior non-preferred e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le Obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Non appena informato dall'Autorità della data di efficacia della riduzione o conversione in azioni ovvero della misura del *bail in* con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente la comunicherà senza ritardo ai portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 17 – Varie del presente Regolamento. Ogni eventuale ritardo o mancata comunicazione da parte dell'Emittente non avrà comunque effetti sulla validità ed efficacia delle suddette misure intraprese dall'Autorità con riferimento alle Obbligazioni.

## Articolo 5- Riacquisto

Le Obbligazioni potranno essere riacquistate dall'Emittente, previa autorizzazione della

competente autorità, in conformità alle previsioni degli articoli 77 e 78 bis del CRR.

## Articolo 6 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento il 9 ottobre 2025 ("**Data di Godimento**").

## Articolo 7– Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi pagabili in rate trimestrali posticipate scadenti in data 9 gennaio, 9 aprile, 9 luglio e 9 ottobre di ogni anno a partire dal 9 gennaio 2026 e fino alla scadenza del titolo, che saranno determinati sulla base di un tasso annuo pari a EURIBOR 3 mesi + 0,82%. Il tasso così ottenuto sarà computato su base trimestrale utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA) unadjusted".

Il tasso EURIBOR 3 mesi è il tasso rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute – l'"amministratore dell'indice" o altro soggetto che dovesse sostituirlo in futuro) e pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) il quarto Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data di godimento di ciascuna cedola trimestrale.

Per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema T2 <sup>1</sup> è operativo.

Informazioni sul tasso EURIBOR possono essere ottenute attraverso la consultazione del sito internet dell'amministratore dell'indice (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'EURIBOR).

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'EURIBOR secondo le modalità in essere alla data di emissione, verrà utilizzato l'EURIBOR secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato e integrato ("BMR").

Se il tasso EURIBOR 3 mesi non fosse rilevabile nel giorno previsto per qualsiasi motivo (non

<sup>1</sup> T2: sistema di regolamento lordo in tempo reale gestito dall'Eurosistema.

imputabile all'Emittente), al fine di determinare gli interessi verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione degli interessi successivi, per tali interessi il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Emittente, secondo la prevalente prassi di mercato.

Ove invece, l'EURIBOR anche in linea con quanto previsto dall'art.23ter, comma 2, del BMR, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, il Tasso Alternativo.

Per Tasso Alternativo si intende il tasso (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice).

In mancanza delle summenzionate raccomandazioni/designazioni il Tasso Alternativo sarà il tasso individuato da Intesa Sanpaolo (o da un soggetto terzo da questa nominato che abbia le competenze necessarie per svolgere questo ruolo) tenendo in considerazione le indicazioni che saranno desumibili dalla prassi di mercato.

Il Tasso Alternativo determinato come sopra descritto, sarà pertanto utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti e l'Agente di Calcolo effettuerà tutte le determinazioni e rettifiche necessarie ai fini di tale sostituzione.

Qualora non fosse comunque possibile determinare il Tasso Alternativo con le modalità sopra descritte entro 14 Giorni Lavorativi

anteriores alla data di godimento di ciascuna cedola, il tasso applicato sarà quello adottato per il periodo di interesse immediatamente precedente a quello in cui è cessata la fornitura del tasso EURIBOR.

Il Tasso Alternativo e qualsiasi determinazione ad esso relativa sarà comunicato agli Obbligazionisti nelle forme e con le modalità di cui all'art. 17-Varie del presente Regolamento.

Gli interessi saranno corrisposti con le modalità sopra descritte, fatta sempre salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "bail-in", ove applicabile.

## **Articolo 8 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite la Monte Titoli presso gli sportelli degli intermediari autorizzati.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Per tutta la durata del presente prestito non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo, per capitale e interessi, ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. Le Obbligazioni non attribuiscono agli Obbligazionisti il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

## **Articolo 9 - Termini di prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

## **Articolo 10 - Garanzia**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dai precedenti artt. 4 e 7, sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Non è inoltre prevista alcuna limitazione alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di

far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni. Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

#### **Articolo 11 – Commissioni incluse nel prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni, pari allo 0,72% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

#### **Articolo 12 - Regime fiscale**

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 13 - Restrizioni alla sottoscrizione, circolazione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone,

Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o l'invito ad offrire o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Di conseguenza le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti

d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o comunque ad alcun soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di United States Persons.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 1.4 lett. c) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**").

L'Emittente richiederà l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di ottenere il provvedimento di ammissione alla negoziazione prima della Data di Emissione.

#### **Articolo 14 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni**

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti.

#### **Articolo 15 – Legge Applicabile e Foro competente**

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano, non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di

intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") previsto dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 ed istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 16 – Agente per il Calcolo**

L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà il tasso di interesse, l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.

#### **Articolo 17 – Varie**

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun Obbligazionista accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 17.